

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI  
URBANISTICA E TRASPORTI

IL PRESIDENTE

DISEGNO DI LEGGE

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
17 DIC 1974		
Cat. _____	Class. _____	Fasc. _____
Prot. N. 4682		

*Modifica della Legge Regionale*  
"INCREMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE REGIONALE  
PUGLIESE TRASPORTI".

Relatore: Avv. Enzo Sorice

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Ufficio di Presidenza - Commissione

Si trasmette in copia al Consiglio per i  
provvedimenti di competenza.

19 7 NOV. 1974

PE Ufficio Commissioni



Onorevole Presidente, colleghi,

nella seduta del 26 novembre 1974 questo Consiglio ha approvato un disegno di legge con il quale il fondo di dotazione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti, (E.R.P.T.) fissato dalla legge istitutiva in £. 1 miliardo, viene incrementato di £. 2 miliardi e portato quindi a £. 3 miliardi.

Il predetto disegno di legge, ora al visto del Governo Centrale, mentre indica nel capitolo 324 - art. 2, cioè nel fondo globale indiviso del bilancio dal quale deve essere attinto l'importo necessario a fronteggiare l'impegno assunto, non ha riportato il capitolo del bilancio di previsione della spesa sul quale l'importo stesso deve affluire prima di essere erogato.

Tale omissione anche di carattere solo formale, è suscettibile di determinare un arresto nell'iter legislativo con gravi ripercussioni sui tempi di funzionamento dell'ERPT.

Si è quindi ritenuto, già nelle more dell'approvazione del primo disegno di legge, di sopperire alla carenza rilevata presentando il presente disegno il quale ha appunto lo scopo di rielaborare l'articolo 2 del primitivo provvedimento e di determinare le variazioni che devono essere apportate al bilancio regionale relativo all'anno 1974, ai fini di una più corretta formulazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

" Modifica della legge regionale: " Incremento del fondo di dotazione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti " " .

Art. 1

L'art. 2 della Legge Regionale: " Incremento del fondo di dotazione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti " è sostituito dal seguente:

All'incremento di 2.000.000.000 ( due miliardi ) si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 324 - Art. 2 " Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione " del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 approvato con legge regionale 10 giugno 1974, n. 20 e istituzione del seguente Capitolo:

- Cap. 296 bis - Incremento del fondo di dotazione dell'Ente Regionale Trasporti £. 2.000.000.000.=

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione -